

ACCERTAMENTO***Gli inviti al contraddittorio del “nuovo” redditometro***

di Nicola Fasano



Nell'ambito dell'accertamento da redditometro, l'Agenzia delle Entrate, come noto, a partire dal mese di maggio scorso ha recapitato i primi richiedendo informazioni e documenti, ex art. 32, d.P.R. 600/73, aventi ad oggetto il e finalizzati a far chiarire lo (di oltre un quinto) rilevato fra il reddito dichiarato e quello determinabile sinteticamente sulla base del “nuovo” art. 38, co. 4 e seguenti, d.P.R. 600/73.

A fronte di tali inviti il contribuente, nella gran parte dei casi, avrà fornito all'Ufficio la documentazione richiesta, cercando di **giustificare il disallineamento**, anche perché in caso di **omessa risposta** l'Ufficio potrebbe optare per l'applicazione di **più penetranti** poteri di controllo (come ad esempio le indagini finanziarie), oltre che applicare la **sanzione** da 258 a 2.065 euro prevista dall'art. 11, D.Lgs. 471/97.

L'effetto più insidioso, tuttavia, della mancata o incompleta risposta da parte del contribuente potrebbe essere quello previsto dall'art. 32 co. 4 del d.P.R. 600/73 "le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio **non possono essere presi in considerazione** a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta". Tale preclusione, peraltro, spesso invocata in giudizio dagli Uffici, è stata notevolmente

mitigata dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la disposizione opera solo quando nell'invito vi è l'espressa indicazione degli effetti del rifiuto di esibizione della documentazione (in tal senso Cass. n. 453/10). Disposizione che, d'altro canto, la CTP di Como (sent. n. 133 del 25.2.2014) ha recentemente **rinvia**to alla **Corte Costituzionale** in quanto potenzialmente lesiva del principio costituzionale della **parità delle parti** in ambito processuale.

La stessa Agenzia delle Entrate, inoltre, con specifico riferimento alla procedura del nuovo redditometro nella [circolare 10/E/2014](#) ha chiarito che eventuali documenti non prodotti in esito al primo invito a comparire **possono essere esibiti** nel (secondo) contraddittorio che l'Ufficio è comunque tenuto ad attivare.

E proprio in queste ultime settimane, a parte i casi "fortunati" in cui il controllo è stato archiviato, stanno arrivando gli inviti a comparire per attivare il contraddittorio finalizzato all'eventuale **accertamento con adesione**, contenenti la pretesa impositiva formalizzata dall'Amministrazione finanziaria, a fronte dei quali sono possibili **diverse strategie**, da valutare a seconda dei casi.

La prima, da considerare soprattutto in presenza di importi non particolarmente elevati o comunque quando la ricostruzione dell'Ufficio appaia solida e le giustificazioni nonché i documenti addotti dalla parte siano "lacunosi", è **l'integrale adesione** alle pretese avanzate dall'Agenzia delle Entrate, che comporta la riduzione delle sanzioni a **un sesto del minimo**. In tal caso, per chiudere la partita con il Fisco, si devono pagare tutte le somme dovute (imposte, interessi e sanzioni ridotte) entro i **15 giorni precedenti alla data di comparizione** (art. 5 co. 1-bis del D.lgs. 218/97). Qualora si opti per la **rateizzazione**, entro il suddetto termine, deve essere pagata la prima rata. Si ricorda che gli importi possono essere versati fino ad un massimo di otto rate trimestrali oppure dodici rate trimestrali, se le somme definite superano i 51.645,69 euro. In ogni caso, non è richiesta la prestazione di **alcuna garanzia**.

Qualora invece si ritiene che vi possano essere margini apprezzabili di difesa, il contribuente potrà dar corso **all'accertamento con adesione** con l'intento di ottenere una riduzione dell'imponibile tale da determinare, complessivamente, una somma dovuta inferiore a quella iniziale formalizzata nell'invito, tenendo conto del fatto che, in caso di accertamento con adesione, le sanzioni sono **ridotte a un terzo del minimo**. E' possibile chiedere la **rateizzazione** alle medesime condizioni viste nell'ipotesi precedente.

Qualora l'adesione non si dovesse perfezionare (o il contribuente non si presenti al contraddittorio), l'Ufficio notificherà

l'avviso di accertamento vero e proprio a fronte del quale il contribuente può:

- prestare **acquiescenza** ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 218/97, fruendo della riduzione delle sanzioni a **un terzo dell'irrogato**. Si tratterà, verosimilmente, di un'ipotesi **rara**, in quanto sarebbe stato senz'altro più conveniente aderire fin dall'inizio all'invito al contraddittorio sfruttando la riduzione ad un sesto delle sanzioni. E' possibile comunque optare per la **rateizzazione** alle stesse condizioni viste in precedenza;
- **definire le sole sanzioni a un terzo** dell'ammontare irrogato ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 472/97, pagando quanto dovuto entro il termine per il ricorso (in tal caso non è prevista alcuna possibilità di rateizzazione) e **impugnare** l'accertamento per ciò che riguarda **le sole imposte**, tenendo presente che, anche in caso di esito positivo del contenzioso, non si potrà richiedere la restituzione delle sanzioni pagate;
- **impugnare l'avviso di accertamento** ricordando che se le imposte accertate non superano i 20.000,00 euro, il contribuente è tenuto a presentare, a pena di improcedibilità, apposita **istanza di mediazione/reclamo** (art. 17-bis, D.Lgs. 546/92), con riduzione delle sanzioni al 40% in caso di avvenuta mediazione. Anche in questo caso è possibile richiedere la **rateizzazione**;
- se le imposte richieste superano i 20.000,00 euro, è possibile definire la lite tramite **conciliazione giudiziale** (art. 48, D.Lgs. 546/92) fino all'udienza di trattazione del giudizio di primo grado, beneficiando della riduzione delle sanzioni al 40%. Anche in questo caso è possibile richiedere la **rateizzazione**.

Da ultimo, vale la pena evidenziare che a seguito della notifica dell'accertamento vero e proprio non potrà essere esperita la procedura di adesione, svolta già in precedenza, con la conseguenza che la connessa

sospensione di

90 giorni del termine per impugnare,

non opera.